

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1995)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1966

Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il Ministero dei lavori pubblici provvede annualmente a carico dei fondi ordinari di bilancio, alla pulizia delle aree e degli specchi d'acqua nonchè all'illuminazione di tutti i porti classificati, in base a perizie di spesa redatte dagli Uffici del Genio civile per le opere marittime.

Nei principali porti italiani quali Savona, Genova, Civitavecchia, Palermo e Venezia a tale servizio provvedono gli Enti portuali costituiti per legge; per Civitavecchia, Palermo e Venezia il Ministero dei lavori pubblici concede un congruo contributo sulla spesa annuale occorrente per lo svolgimento di detto servizio agli Enti portuali interessati.

L'unico Ente non abilitato in base alla sua legge costitutiva all'espletamento diretto

dei servizi di illuminazione e pulizia è quello del porto di Napoli.

È da sottolineare che l'espletamento dei servizi in parola a cura degli Enti portuali non dà luogo ad inconvenienti di sorta, anzi presenta aspetti positivi sia per quanto concerne la tempestività e la continuità degli interventi, non essendo tali Enti vincolati all'osservanza delle varie formalità cui è tenuto invece il Ministero dei lavori pubblici, sia per l'economia che ne consegue per il bilancio dello Stato, considerato che l'Amministrazione dei lavori pubblici si limita a corrispondere in tali casi all'Ente solo un contributo, sia pure congruo, sulla spesa necessaria.

Ma, in modo particolare, è da tener conto che la stessa natura del servizio ne consi-

glia l'affidamento all'Ente portuale che senz'altro è in grado di garantire un migliore e più efficiente svolgimento del medesimo.

Non ritenesi, d'altro canto, opportuno prevedere la stipulazione con l'Ente autonomo di una apposita convenzione diretta a disciplinare le modalità di erogazione del contributo in quanto, in base all'esperienza acquisita in analoghi casi, tale adempimento oltre a non rivestire pratica utilità rappresenterebbe una notevole remora alla sollecita erogazione del contributo, annullan-

do i vantaggi di celerità e tempestività che si intendono conseguire attraverso il trasferimento all'Ente portuale dei servizi in parola.

Pertanto, è stato predisposto l'accluso disegno di legge, inteso ad integrare le norme dello statuto dell'Ente autonomo del porto di Napoli, con il quale si prevede il trasferimento a detto Ente dei servizi di illuminazione portuale, nonché della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di illuminazione portuale nonché alla pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.

Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al Consorzio un contributo annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale.